



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874130 fax 8874109

e-mail protblvedere@tiscali.it

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

Prot. n. 11590

Reg. Pubbl. 681

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ACCREDITATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE, NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI, DINANZI ALLE DIVERSE AUTORITÀ GIUDIZIARIE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24.09.2010, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del contenzioso, per il conferimento di incarichi di patrocinio e tutela legale dell'Ente;

VISTO lo Statuto comunale;

RENDE NOTO

E' attivata una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di un elenco di professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del comune di Belvedere Marittimo nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità Giudiziarie, le Giurisdizioni Amministrative e Speciali; L'iscrizione nell'elenco di che trattasi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto all'"accreditato" in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi;

La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali;

La richiesta di iscrizione, ove consegue l'effettivo inserimento nell'elenco, comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso e del Regolamento per la disciplina del contenzioso, per il conferimento di incarichi di patrocinio e tutela legale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 24.09.2010, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra Amministrazione Comunale ed il professionista;

A) OGGETTO DELL'INCARICO

Le prestazioni oggetto dell'incarico comprendono:

- rappresentanza e difesa del comune di Belvedere Marittimo (convenuto/attore) innanzi alle autorità suindicate, fino al compimento dell'incarico affidato;
- recupero di crediti vantati dal comune di Belvedere Marittimo nei confronti di terzi. Nel caso di specie l'attività prestata non comporterà alcun onere a carico dell'ente, salvo il rimborso delle spese vive (documentate), nonché quanto dovesse essere liquidato dall'Autorità Giudiziaria, ovvero riconosciuto da controparte in sede stragiudiziale in favore dell'Ente, a titolo di spese e competenze professionali;
- redazione di verbali di conciliazione e atti di transazione afferenti le vertenze giudiziali in carico al professionista, per le quali sia stata previamente valutata, dal medesimo, l'opportunità e la convenienza dell'Ente di addivenire a conciliazione ovvero a transazione;
- disamina finalizzata alla chiusura della lite, nello spirito di assicurare all'ente una valida tutela dei suoi interessi minacciati in sede giudiziaria, senza prostrarla oltre il dovuto e il necessario, soprattutto laddove è oggettivamente evidente la responsabilità dell'Ente o la convenienza di chiudere comunque la vertenza con altri strumenti previsti dalla legge, con reciproca soddisfazione per le parti;
- l'obbligo di tempestiva comunicazione dell'evoluzione della singola vicenda giudiziaria mediante la formazione e aggiornamento in tempo reale di un fascicolo del singolo giudizio consultabile dall'Amministrazione, con le modalità e le caratteristiche tecniche che l'Amministrazione si riserva di individuare;
- La difesa e la rappresentanza in ciascun giudizio sarà disposta con atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 2 del regolamento sopra indicato.

B) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ELENCHI

- iscrizione all'ordine degli Avvocati;
- possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, prestata, in forma di incarichi giudiziali e/o stragiudiziali, a favore di pubbliche amministrazioni, da dimostrare attraverso un dettagliato curriculum da allegarsi alla domanda, nel quale vanno obbligatoriamente indicate le competenze specifiche al fine dell'inserimento nell'elenco;
- possesso di polizza di responsabilità civile professionale;
- insussistenza, all'atto del conferimento dell'incarico, di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il comune di Belvedere Marittimo sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. A tal fine il candidato dovrà obbligarsi a rinunciare, prima dell'accettazione dell'incarico, a tutti i giudizi promossi nei confronti del comune di Belvedere Marittimo;

- assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico. In ogni caso, per l'inserimento nell'elenco occorre:
 - 1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione Europea;
 - 2) godimento dei diritti civili e politici;
 - 3) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano l'esercizio della professione;
 - 4) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - 5) non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

C) FORMAZIONE DELL'ELENCO

Alla formazione dell'elenco dei professionisti provvederà il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina del contenzioso, per il conferimento di incarichi di patrocinio e tutela legale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 24.09.2010;

D) CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La Giunta Comunale del comune di Belvedere Marittimo, ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento per la disciplina del contenzioso, curerà la distribuzione degli incarichi applicando il principio della rotazione tra i professionisti accreditati tenendo conto, nell'interesse dell'amministrazione, della specificità del caso da trattare, della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, dell'esperienza specifica desumibile dal curriculum e dalla documentazione a corredo, dall'esito dei giudizi affidati in precedenza e del carico di lavoro affidato a ciascun professionista. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di scegliere altri avvocati non iscritti nel predetto elenco laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti di larga e notoria fama. In caso di appello, anche incidentale, l'incarico potrà essere affidato al professionista che ha curato il 1 grado di giudizio.

In caso di giudizio promosso innanzi ad una Giurisdizione superiore, a seguito di sentenza favorevole per il Comune, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato il grado precedente, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per provvedervi.

Nel caso di giudizi seriali, nel rispetto del principio della economicità, l'Amministrazione potrà affidare gli incarichi anche ad un unico professionista.

Di norma non si conferiranno incarichi congiunti a più avvocati, salvo il caso in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto e in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

I professionisti accreditati dovranno assicurare, su richiesta dell'Amministrazione, una presenza periodica presso l'ufficio Affari Legali e curare il ritiro della documentazione afferente il giudizio loro affidato.

La mancata accettazione di un incarico senza giustificato motivo equivarrà a rinuncia e comporterà l'esclusione dall'elenco.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non conferire ulteriori incarichi ai professionisti con i quali dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero che, sulla base delle liti trattate in precedenza, non saranno più ritenuti idonei a tutelare gli interessi dell'ente.

E) AGGIORNAMENTO ELENCO

L'elenco verrà aggiornato, a cura del Direttore Generale, periodicamente mediante pubblicazione di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

F) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della iscrizione nell'elenco, gli interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/06/2012, a mezzo raccomandata a/r o direttamente a mano al seguente indirizzo: Comune di Belvedere Marittimo - ufficio Protocollo - via M. Mistomi, 1, 87021 Belvedere Marittimo (CS), la domanda in carta semplice compilando e sottoscrivendo il modulo di domanda il cui fac-simile è riportato in allegato al presente avviso (allegato "A"), e che può essere scaricato dal sito internet del comune di Belvedere Marittimo (www.comune.belvedere-marittimo.cs.it), alla sezione " Concorsi e Selezioni".

La domanda deve contenere anche autocertificazione attestante il possesso dei requisiti indicati al par. " B " del presente avviso.

2) Non saranno ammesse a iscrizione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio protocollo generale del comune di Belvedere Marittimo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto in ogni sua pagina, da cui possa desumersi l'esperienza e la professionalità del soggetto dichiarante, corredato dalla dichiarazione che le informazioni nello stesso riportate rispondono a verità e che il presentatore della domanda è consapevole che, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

- documentazione che si intende produrre.

La busta concernente la domanda e la documentazione, oltre al mittente, dovrà riportare la seguente scritta: "selezione per l'inserimento in elenco per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale".

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:

- a) il trattamento dei dati professionali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento negli elenchi e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto di fornire i dati comporterà il mancato inserimento negli elenchi e l'impossibilità a procedere all'affidamento di incarichi;

H) PUBBLICITÀ, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Per la migliore diffusione del presente avviso, lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet del comune www.comune.belvedere-marittimo.cs.it alla sezione Concorsi e Selezioni ed all'Albo Pretorio online.

Responsabile del procedimento è il Sig. Daniele PONTE (Servizio Segreteria Affari Generali – II° Servizio - Ufficio Affari Legali).

Per eventuali informazioni, rivolgersi al Segretario Comunale dott. Giancarlo SIRIMARCO (tel.0985- 8874130 oppure al 340-6069541);

Dalla Residenza Municipale li 01/06/2012



IL SINDACO
Ing. Enrico GRANATA



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874130 fax 8874109

e-mail protbelvedere@tiscali.it

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE.

Il sottoscritto

Nato a il

Residente nel Comune di Provincia

Stato

Via/ Piazza

tel cell

Codice Fiscale

Partita Iva

Rappresentante dello Studio Legale Associato

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco degli avvocati fiduciari per l'affidamento degli incarichi esterni per la rappresentanza e difesa del comune di Belvedere Marittimo e, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1) di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) di non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano l'esercizio della professione;
- d) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- e) di essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale giusta contratto n. del Emessa dalla compagnia di assicurazione agenzia di

- f) di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto stabilito nell'avviso di selezione e nel Regolamento " per la disciplina del contenzioso, per il conferimento di incarichi di patrocinio e tutela legale " approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 24.09.2010;
- g) di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Amministrazione comunale per aver assunto incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse del Comune;
- h) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'Amministrazione comunale per tutta la durata del rapporto instaurato con l'eventuale conferimento d'incarico;
- i) di rinunciare nel caso di affidamento d'incarico da parte dell'Ente, agli eventuali incarichi in corso che hanno come controparte il comune di Belvedere Marittimo;
- f) di non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Ente;
- g) di essere regolarmente iscritto presso l'ordine degli Avvocati di..... dal.....;
- h) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, prestata, in forma di incarichi sia giudiziali che stragiudiziali, a favore di pubbliche amministrazioni, come specificato nel curriculum che si allega;
- i) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale nella materia oggetto dell'incarico, come specificato nel curriculum che si allega;

ATTESTA, ai sensi dell'art.48 D.P.R. n.445/2000, di aver preso visione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

ATTESTA infine :

- a) di aver preso conoscenza dell'avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare pienamente le condizioni in esso riportate;
- b) di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. A tali fini ne autorizza il trattamento da parte dell'Amministrazione.

Data

Firma leggibile

.....
.....

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

DATA 24 SETTEMBRE 2010

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E TUTELA LEGALE-DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladieci, il giorno VENTQUATTRO, del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30, in continuazione, presso la sede delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

n. d'ord	CONSIGLIERI	Presente	Assente	n. d'ord	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	X		11	GROSSO LA VALLE FILIPPO	X	
2	D'APRILE MARIO	X		12	DONATO GROSSO ANTONIO	X	
3	SPINELLI VINCENZO	X		13	SANSONI RAFFAELA	X	
4	CESAREO CARLO	X		14	UGOLINO RICCARDO	X	
5	CRISTOFARO VINCENZO	X		15	DE LUCA TIZIO		X
6	FILICETTI GIUSEPPE	X		16	D'APRILE MAURO	X	
7	SARPA ORESTINO	X		17	CETRARO SALVATORE	X	
8	RIZZO MASSIMO		X				
9	STUMBO SANTINO	X					
10	ARENA ALFREDO		X				
ASSEGNATI N. 17		IN CARICA N.17		PRESENTI N. 14		ASSENTI N.3	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. ORESTINO SARPA nella sua qualità di PRESIDENTE – partecipa il Segretario Comunale dr. Giancarlo SIRIMARCO

IL PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e dà lettura del testo del " Regolamento per la disciplina del contenzioso per il conferimento di incarichi di patrocinio e tutela legale ", presentato dai consiglieri di minoranza (SANSONI Raffaella, DE LUCA Tizio, UGOLINO Riccardo e CETRARO Salvatore);

ULTIMATA la lettura del Regolamento il Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri presenti;

CHIESTA ED OTTENUTA parla il consigliere GROSSO LA VALLE Filippo, dà lettura di un documento, che consegna al Segretario Comunale, contenente alcune integrazioni ritenute necessarie apportare al Regolamento in esame;

ULTIMATA la lettura del documento contenente le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie apportare;

VIENE richiesto dalle minoranze, che per una valutazione più completa delle modifiche ed integrazioni al Regolamento e per una migliore e maggiore conoscenza da parte di tutti i Consiglieri, che le stesse vengano lette articolo per articolo, e commi per commi, ed ogni articolo e comma, formerà oggetto di votazione al fine di conoscere l'orientamento del Consiglio Comunale, restando inteso che lo stesso dovrà essere sottoposto a votazione finale nella sua completezza;

VIENE data lettura dei singoli articoli e commi da integrare:

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 2 - al comma 4 - quanto di seguito: " Sono comunque vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune ".

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 - VOTI FAVOREVOLI n. 14.

AD UNANIMITA' VIENE APPROVATO.

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 2 - il comma 4.Bis.: " L'autorizzazione a stare in giudizio è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore.

La Giunta Comunale, ricevute ed esaminate le proposte di delibere da parte dei Responsabili dei vari servizi per motivi di giustizia, per la costituzione in giudizio, ovvero, a resistere o a promuovere alle liti, con lo stesso atto con cui promuove l'azione legale secondo le proposte dirigenziali, conferisce incarico al legale iscritto nell'elenco secondo le procedure indicate al successivo comma 5 ".

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 - VOTI FAVOREVOLI n. 14.

AD UNANIMITA' VIENE APPROVATO.

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 2 al comma 5 la lett. e): " Iscrizione all'Albo degli avvocati preferibilmente del Foro di Paola ".

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 – VOTI FAVOREVOLI n. 10 – voti contrari n. 04 (SANSONI Raffaella, DE LUCA Tizio, UGOLINO Riccardo e CETRARO Salvatore).

CON LA PREDETTA VOTAZIONE VIENE APPROVATO.

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 2 al comma 5 la lett. f): “ onorario richiesto in relazione alle tariffe forensi applicate per il grado di giudizio al quale si riferisce l'incarico (a tale scopo il professionista ai fini del conferimento formale dell'incarico deve produrre progetto di notula relativa alle proprie competenze indicando il corrispettivo totale richiesto per il grado di giudizio). L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti “.

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 – VOTI FAVOREVOLI n. 14.

AD UNANIMITA' VIENE APPROVATO.

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 2 il comma 7: “ Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità “.

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 – VOTI FAVOREVOLI n. 14.

AD UNANIMITA' VIENE APPROVATO.

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 3 - il comma 3 Bis: “ Non possono essere iscritti professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi Antimafia o che siano sottoposti a misura di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per i reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati “.

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 – VOTI FAVOREVOLI n. 14.

AD UNANIMITA' VIENE APPROVATO.

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 4 - il comma 2: - Derghe al Regolamento “Quando l'incarico ha un oggetto di natura particolare di rilevante importanza, la Giunta Comunale può affidarlo ad un professionista determinato, individuato in considerazione delle sue riconosciute competenze e del prestigio acquisito nel suo ambito professionale.

La delibera deve essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per cui si ricorre all'affidamento fiduciario dell'incarico in relazione alla specificità dell'oggetto.

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 – VOTI FAVOREVOLI n. 14.

AD UNANIMITA' VIENE APPROVATO.

AGGIUNGERE ALL'ARTICOLO 12 al comma 3 la lett. e):" a non azionare procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla relativa richiesta di pagamento ".

Sottoposto a votazione ed eseguita per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 - VOTANTI n. 14 – VOTI FAVOREVOLI n. 14.

AD UNANIMITA' VIENE APPROVATO.

TERMINATO l'esame delle modifiche ed integrazioni al Regolamento, il Presidente propone al Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento " per la disciplina del contenzioso per il conferimento di incarichi di patrocinio e tutela legale " nella sua interezza, con le integrazioni innanzi approvate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il Regolamento proposto, integrato e modificato nel corso di questa seduta consiliare, e verificata la conformità alle norme ed ai principi di legge;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA l'opportunità di approvare il predetto Regolamento;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

PRESENTI N. 14 – VOTANTI N. 14 – ASTENUTI NESSUNO - VOTI FAVOREVOLI N. 14 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

DI APPROVARE e far proprio il Regolamento Comunale " per la disciplina del contenzioso per il conferimento di incarichi di patrocinio e tutela legale ", articolato nel testo definitivo, allegato al presente atto del quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, che è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione;

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO, PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI PATROCINIO E TUTELA LEGALE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento:

1. Il presente Regolamento disciplina quanto segue.
 - a. Attivazione e resistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado.
 - b. Conferimento di incarichi esterni per pareri specialistici.
 - c. Conferimento di incarichi esterni di patrocinio e tutela legale.

Art. 2 - Finalità ed ammissibilità degli incarichi legali.

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco ed ai Responsabili degli Uffici coinvolti o interessati, previa deliberazione della Giunta Comunale, con l'obiettivo di utilizzare e valorizzare al massimo le risorse tecnico-professionali interne all'Ente.
2. È consentito, tuttavia, in deroga al precedente comma 1, affidare incarichi a professionisti esterni mediante delibera di Giunta Comunale, per le prestazioni ed attività che riguardino oggetti e materie di particolare specialità, ovvero superino l'importo e la materia per i quali è consentita la costituzione diretta del Sindaco o di un suo delegato.
3. La costituzione in giudizio dell'Ente, sia se legittimato passivo sia se legittimato attivo, è approvata dalla Giunta Comunale previa istruttoria del procedimento e proposta di deliberazione a cura del Responsabile del Servizio coinvolto nel giudizio, anche su impulso del Sindaco, del Direttore Generale o suo delegato;
L'atto deliberativo dovrà contenere espressa autorizzazione del soggetto di cui al comma 1) ovvero comma 2) ad agire e/o resistere in giudizio.
4. Gli incarichi legali sono conferiti dalla Giunta Comunale, previo esame dei relativi atti e documenti pertinenti da parte del Responsabile del Servizio coinvolto nel giudizio che dovrà fornire relazione scritta al Sindaco ed al Direttore Generale o suo Delegato sull'opportunità di resistere e/o agire nonché copia di tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.
Sono comunque vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune.
- 4.Bis. L'autorizzazione a stare in giudizio è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore.
La Giunta Comunale, ricevute ed esaminate le proposte di deliberare da parte dei Responsabili dei vari servizi per motivi di giustizia, per la costituzione in giudizio, ovvero, a resistere o a promuovere alle liti, con lo stesso atto con cui promuove l'azione legale secondo le proposte dirigenziali, conferisce incarico al legale iscritto nell'elenco secondo le procedure indicate al successivo comma 5.
5. La scelta del professionista esterno e l'affidamento di incarichi legali dovrà essere operata nell'ambito dell'Elenco di cui al successivo Art. 3 secondo i seguenti criteri:
 - a. specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato.
 - b. rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
 - c. evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi affidati dal medesimo Ente Comune aventi lo stesso oggetto.
 - d. esclusione di conflitto d'interesse.
 - e. Iscrizione all'Albo degli avvocati preferibilmente del Foro di Paola.
 - f. onorario richiesto in relazione alle tariffe forensi applicate per il grado di giudizio al quale si riferisce l'incarico (a tale scopo il professionista ai fini del conferimento formale dell'incarico deve produrre progetto di notula relativa alle proprie competenze indicando il corrispettivo totale richiesto per il grado di giudizio).
L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.
6. Non possono esser affidati, ai sensi del presente Regolamento, incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
7. **Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza progressi incarichi legali loro affidati.**
Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 3 - Elenco Professionale degli Avvocati fiduciari.

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, nonché per pareri specialistici, è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie in tutte le

- materie, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Direttore Generale o suo Delegato.
2. I professionisti interessati, previo pubblico avviso, presentano al Sindaco dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando eventuale ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum formativo professionale; i suddetti professionisti sono inseriti in ordine alfabetico in un unico elenco approvato con deliberazione della Giunta municipale.
 3. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio legale associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
 - a. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. relativamente alla iscrizione all'Albo Professionale (del Professionista nel caso di singolo richiedente o dei Professionisti nel caso di studio associato) e sulla insussistenza di cause ostative o contrarie con la Pubblica Amministrazione.
 - b. curriculum formativo professionale con specifica degli incarichi assolti e delle attività svolte, con indicazione delle eventuali specializzazioni e pubblicazioni.
 - c. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. relativamente al possesso di polizza di responsabilità civile professionale con indicazione degli estremi del contratto e della compagnia di assicurazione.
 - d. dichiarazione di presa conoscenza e d'accettazione del presente regolamento.
 - e. dichiarazione di impegno a:
 - non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta a durata del rapporto instaurato con l'eventuale conferimento di incarico.
 - rinunciare, nel caso di affidamento di incarico da parte dell'Ente, agli eventuali incarichi in corso che hanno come controparte l'Ente medesimo.
 - f. indicazione dei seguenti dati
 - nome e cognome, o denominazione dello studio legale associato.
 - Codice Fiscale e Partita IVA.
 - Estremi dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza e decorrenza.
 3. **Bis Non possono essere iscritti professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi Antimafia o che siano sottoposti a misura di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per i reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.**
 4. L'istruttoria delle domande è curata dal Direttore Generale o suo Delegato che predispone l'elenco e lo trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.
 5. L'elenco così approvato è sottoposto a revisione annuale, con aggiornamento da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle domande all'uopo presentate.
 6. L'elenco degli Avvocati diviso per specializzazione è pubblico: ciascun cittadino può consultarlo e far pervenire al Comune le proprie osservazioni.
 7. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente articolo determinano la decadenza dall'incarico o la conseguente risoluzione della convenzione nonché l'esclusione dall'elenco professionale in argomento.

Art. 4 - Conferimento di incarico a professionisti non inseriti negli elenchi.

1. La Giunta Comunale, relativamente a questioni ritenute di massima complessità e che necessitano di prestazioni altamente specialistiche, ha facoltà di conferire incarichi e consulenze, o richiedere pareri, a professionisti e categorici di affermata fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'Art. 3, previa espressa motivazione e valutazione del curriculum formativo professionale da relazionarsi nelle premesse del corpo del Deliberato.
2. – **Deroghe al Regolamento** - Quando l'incarico ha un oggetto di natura particolare di rilevante importanza, la Giunta Comunale può affidarlo ad un professionista determinato, individuato in considerazione delle sue riconosciute competenze e del prestigio acquisito nel suo ambito professionale.
La delibera deve essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per cui si ricorre all'affidamento fiduciario dell'incarico in relazione alla specificità dell'oggetto.

Art. 5 - Costituzione personale del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.

1. Al fine di contenere la spesa pubblica, nei giudizi promossi avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nei limiti del valore disciplinato dal vigente codice di procedura civile, la Giunta Comunale potrà autorizzare il Sindaco o i Responsabili dei Servizi interessati a stare in giudizio personalmente, avvalendosi dell'assistenza degli Uffici Comunali per quanto opportuno e necessario ai fini della difesa dell'Ente.

Art. 6 - Riconferma incarichi.

1. In caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, è confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.

2. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, la Giunta Comunale valuta, discrezionalmente, se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista.

Art. 7 - Controversie innanzi le giurisdizioni superiori.

1. Per incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste, la Giunta Comunale può procedere alla individuazione di professionisti non inclusi nell'Elenco di cui all'Art. 3, specificando comunque la motivazione e la valutazione del curriculum formativo professionale nelle premesse del corpo del Deliberato.
2. Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Art. 8 - Obbligo di informazione da parte dei Professionisti incaricati.

1. I professionisti incaricati si impegnano, in sede di stipula della convenzione che segue l'atto deliberativo della Giunta Comunale, ad informare per iscritto il Sindaco, il Direttore Generale o il suo delegato su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.
2. Al Sindaco, al Direttore Generale o suo delegato è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione del generale interesse del Comune.

Art. 9 - Revoca e risoluzione della convenzione.

1. La manifesta negligenza, gli errori evidenti, i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico e alla risoluzione della convenzione stipulata con l'Ente da espletarsi mediante Delibera di Giunta Comunale.

Art. 10 - Corrispettivi per gli incarichi.

1. Il professionista deve attenersi, nella redazione della parcella, all'applicazione dei minimi tariffari nel rispetto altresì di quanto prescritto in convenzioni relativamente alle riduzioni di cui all'Art. 12 del presente Regolamento.
2. Il Servizio Affari Generali provvederà, successivamente, alla relativa liquidazione, previo accertamento dell'effettiva applicazione dei minimi tariffari.
3. Il corrispettivo deve essere sempre indicato nella Delibera di Giunta Comunale di incarico del Professionista, previa quantificazione da effettuarsi secondo quanto prescritto all'Art. 12.
4. Nell'ipotesi in cui la parcella finale sia variata in misura superiore al 10% rispetto a quanto indicata nella Delibera di Giunta Comunale, alla sua liquidazione si potrà provvedere solo dopo la deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, previa verifica da parte della Giunta Comunale; in ogni caso, il legale o lo studio associato incaricato, ai fini della liquidazione, dovrà produrre idonea relazione in ordine ai motivi dell'aumento della parcella.
5. Per le liquidazioni di parcella concernenti incarichi legali conferiti prima dell'adozione del presente Regolamento e, dunque, in assenza del vincolo dei minimi tariffari, il Servizio Affari Generali provvederà alla relativa liquidazione, previa esibizione del parere del competente Consiglio dell'Ordine, sulla congruità delle competenze richieste e nel rispetto delle convenzioni stipulate.

Art. 11 - Formalizzazione degli incarichi.

1. L'Ente ha cura di formalizzare gli incarichi, mediante apposita convenzione che contenga altresì le dichiarazioni del Professionista di cui all'Art. 3 comma 3 del presente Regolamento, entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del medesimo professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni pregiudizievoli per l'Ente.
2. Il Servizio Affari Legali, successivamente alla stipula della Convenzione di cui al successivo Art. 12, per la quale interverrà in nome e per conto dell'Ente il Direttore Generale o suo delegato, trasmette al professionista la deliberazione d'incarico e la medesima convenzione, nonché tutti gli atti opportuni e necessari per il patrocinio e la tutela legale dell'Ente, ossia per l'espressione del richiesto parere specialistico.
3. Tutti gli uffici del Comune hanno cura di evadere ogni richiesta dei Professionisti incaricati nei tempi strettamente necessari.

Art. 12 - Convenzione

1. Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni tra Ente e Professionista o nel caso di studio associato dal rappresentante.
2. Le convenzioni devono prevedere:

- la descrizione dettagliata dell'incarico.
- una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
- la dichiarazione, da parte dell'incaricato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica.
- di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del presente regolamento, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

3. Le convenzioni devono inoltre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato.
- nel caso in cui il valore della causa sia indeterminato, questa dovrà essere comunque determinato dal Responsabile dell'Ufficio o degli Uffici coinvolti nel giudizio e/o nella controversia.
- il riconoscimento degli onorari al professionista come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:
 - a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio.
 - b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.
 - c) nella misura tariffaria minima ridotta del 15% in caso di esito pienamente favorevole.
- l'obbligo per il legale incaricato:
 - a) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione, per come prescritto nel presente Regolamento.
 - b) di specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle professionali.
 - c) di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
 - d) di stretta osservanza del codice deontologico.
 - e. **a non azionare procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla relativa richiesta di pagamento.**
- dichiarazione del Professionista di:
 - a) inesistenza di conflitto d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
 - b) non far parte di alcuno studio legale associato giuridico e/o di fatto che sia in contenzioso con l'Ente.
 - c) non far parte di alcuno studio legale associato giuridico e/o di fatto che abbia già ricevuto incarichi da parte dell'Ente nell'ambito di giudizi e/o controversie ancora in corso ossia non definite.

4. Per determinare i compensi spettanti si dovrà tenere conto di quanto segue:

- ai fini della determinazione del valore si cumulano soltanto gli interessi, le spese ed i danni maturati fino alla proposizione della domanda.
- in caso di domanda riconvenzionale o appello incidentale per la determinazione del valore non si ha cumulo con la domanda principale; si ha riguardo invece al valore della domanda riconvenzionale o all'appello incidentale, quando autonomamente, appartengano a classe o scaglione superiore rispetto alla domanda principale.
- nel caso di cause "seriali" o comunque connesse, soggettivamente e/o oggettivamente, il legale è esonerato a richiedere la riunione dei processi, in ogni caso l'onorario corrisposto sarà unico.

5. Nel caso in cui la stima dell'importo della parcella, calcolato sulla base del valore del giudizio, determinato come ai punti precedenti, risultasse superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della individuazione del Professionista cui affidare l'incarico dovranno essere acquisite, previo invito in forma scritta a mezzo racc. a.r., almeno cinque offerte da parte di soggetti inclusi nell'elenco di cui all'Art. 3, scegliendo infine l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente e dandone pubblicità nella conseguente Delibera della Giunta Comunale.

6. La convenzione dovrà contenere sempre la stima dell'importo della parcella calcolato sulla base del valore della causa.

7. Nel caso di affidamento di incarichi per richiesta di pareri legali, qualora l'importo richiesto dal Professionista preliminarmente contattato superi € 2.000,00 (euro duemila/00), sarà necessario procedere alla acquisizione di almeno tre offerte, così scegliendo l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente e dandone pubblicità nella conseguente Delibera della Giunta Comunale.

8. Qualora il professionista o lo studio legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso che ne dà comunicazione al Sindaco ed al Direttore Generale o suo delegato e quest'ultimo provvede alla

liquidazione diretta delle competenze spettanti; tale necessità dovrà essere rappresentata all'atto della stipula della convenzione ed in quest'ultima espressamente riportata.

Art. 13 - Registro degli incarichi.

1. è istituito a cura del Direttore Generale o suo delegato il Registro degli incarichi legali, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti per patrocinio e tutela legale dell'Ente nonché per richiesta di pareri specialistici, ovvero il nominativo ed i dati del professionista o studio associato incaricato, l'oggetto dell'incarico, i corrispondenti oneri finanziari nonché le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.
2. Il Registro di cui al comma 1 deve essere aggiornato trimestralmente a cura del Direttore Generale o suo delegato.
3. Al bilancio consuntivo è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza, con indicazione della relativa spesa e tutti i dati già rilevabili dal registro degli incarichi.

Art. 14 - Transazione delle controversie.

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
2. Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Sindaco e il Direttore Generale o suo delegato riceveranno dal suddetto professionista, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
3. Il Sindaco, il Direttore Generale o suo delegato, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, invitano il legale di parte a stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia che formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta Municipale.
4. L'atto transattivo deliberato dalla Giunta Comunale, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'Art 68 Legge professionale (R.D.L 27/11/1933 n.578 - convertito in legge n.36 del 1934).
5. Per le liti pendenti, in cui il Comune non è costituito in giudizio, il Direttore Generale o suo delegato interloquisce con la controparte e, ove ne ravvisi l'utilità per l'Ente, provvede a redigere lo schema di atto transattivo procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti.

Art. 15 - Esecuzione delle sentenze.

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, il professionista incaricato per il primo grado unitamente al Direttore Generale o al suo delegato valutano l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.
2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procede, ai sensi dell'Art.194 del D. Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

Art. 16 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 17 - Entrata in vigore.

1. il presente Regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione.